



STATUTO ASSOCIATIVO

Associazione RADIOAMATORI & C.B. "IL PALIO" ODV Siena



Revisione 2019



STATUTO ASSOCIATIVO

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI & C.B.

"IL PALIO" ODV

RADIOCOMUNICAZIONI, PROTEZIONE CIVILE, COORDINAMENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: " **Associazione RADIOAMATORI & C.B. "IL PALIO" ODV** ", da ora in avanti anche denominata "Associazione" o "Il Palio" o, in forma breve, "Associazione "Il Palio" ODV".

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Siena all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- sviluppo delle radio-rice-trasmissioni, anche avvalendosi delle tecnologie più recenti (ad esempio e in modo non esaustivo, VoIP, Internet, Social network);
- protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- addestramento e formazione degli associati nel campo della Protezione Civile e dell'attività radiantistica, nonché promozione della crescita umana, ricreativa e culturale e favorire la conoscenza tecnico legale nei settori di interventi da parte degli associati;
- supporto radio e coordinamento alla gestione dei piccoli e grandi eventi, anche sportivi;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica



del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ed in genere in tutte quelle attività in cui l'Associazione possa dare il proprio contributo operativo e di Coordinamento;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
- addestramento e formazione degli associati nel campo della Protezione Civile e dell'attività radiantistica, nonché promozione della crescita umana, ricreativa e culturale e favorire la conoscenza tecnico legale nei settori di interventi da parte degli associati e non associati;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione ha strutture ed organizzazione democratiche.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale

L'Associazione sceglie se aderire alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni - Citizen Band ed al Servizio Emergenza Radio, dei quali accetta del caso lo statuto ed i rispettivi regolamenti.

L'Associazione rappresenta i soci presso le Autorità, le altre Associazioni ed i soggetti terzi.

L'Associazione potrà aderire ad altre Associazioni, o federazioni di Associazioni, solo se siano conformi al proprio carattere ispiratore.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Al primo tesseramento utile ad ogni associato viene rilasciata la tessera associativo, la copia dello Statuto, se ne è richiedente la tessera della F.I.R. CB e del S.E.R. Nazionale, affinché egli sia legittimamente autorizzato all'esercizio delle funzioni e dei diritti statutari. Possono essere iscritti alla Federazione solo gli associati ordinari e fondatori.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti nel presente Statuto o dall'Assemblea ;
- tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati;
- tenere nei confronti degli associati preposti alle cariche associative un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- tenere nei confronti degli altri associati un comportamento rispettoso e educato;
- non parlare o promuovere attività politica e di religione; si ribadisce che l'Associazione è completamente apolitica e aconfessionale;
- collaborare alle iniziative dell'Associazione e partecipare alle riunioni se non assenti per giusta motivazione;
- partecipare alle iniziative di carattere generale eventualmente promosse anche da Associazioni di settore con cui l'Associazione collabora.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri e alle finalità previste nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, sarà sospeso dall'Organo di amministrazione, e



può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, né rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associato che entro il 20 (venti) marzo di ogni anno non abbia provveduto al pagamento della quota sociale dell'anno corrente è automaticamente decaduto dalla qualifica.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
- l'Organo di controllo (detto anche Collegio dei Sindaci Revisori)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Entro l'ultimo giorno di Aprile deve essere convocata l'Assemblea Ordinaria degli Associati per:

- approvare il bilancio chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente e del preventivo di spesa dell'anno in corso;
- procedere alla elezione delle cariche sociali se in scadenza (Organo di Amministrazione e Organo di Controllo).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati; è valida la convocazione inviata con opportuni mezzi telematici.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:



- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli Associati, nella riunione precedente a quella prevista per il rinnovo della cariche sociali, nomina una commissione di 3 (tre) membri la quale nel suo seno nominerà un Presidente.

La Commissione Elettorale, così composta, predispone una lista di nominativi disponibili a ricoprire cariche sociali.

La scheda elettorale contiene due gruppi di nominativi:

- il primo con l'indicazione di un numero di candidati almeno pari al numero minimo eleggibile al Consiglio Direttivo più 2 (due) ai fini della elezione dell'Organo di Amministrazione;
- il secondo con l'indicazione di almeno 4 nomi da scegliere fra i soci oppure fra terzi, che abbiano esperienze contabili, quali aspiranti al Collegio dei Sindaci Revisori, ai fini della elezione dell'Organo di Controllo.

Ogni votante può esprimere la preferenza per l'esatto numero di consiglieri previsti dall'art. 8 ai nominativi a lui graditi; con lo stesso criterio si esprime al preferenza per l'esatto numero di revisori previsto dall'art. 10.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità



previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- numero 5 (cinque) membri qualora il numero degli associati aventi diritto al voto non sia superiore a 70 (settanta);
- numero 7 (sette) membri qualora il numero degli associati aventi diritto al voto sia compreso fra 71 (settantuno) e 100 (cento);
- numero 11 (undici) membri qualora il numero degli associati aventi diritto al voto sia superiore a 101 (centouno)

I membri del Consiglio Direttivo devono essere esclusivamente scelti fra gli associati Fondatori e gli associati Ordinari.

I Membri del Consiglio, che per varie motivazioni dovessero cessare dalla carica ricoperta, verranno sostituiti degli associati candidati risultanti primi nella graduatoria delle ultime elezioni, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio dura in carica 3 anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventuali altri incarichi. Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Comunque, le riunioni non possono essere inferiori a 6 (sei) per ogni anno solare.

La convocazione viene indetta in ogni caso dal Presidente, che provvede a segnalare a tutti i Consiglieri, anche con opportuni mezzi telematici, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei membri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio non può autorizzare pagamenti senza aver prima accertato l'effettiva esistenza dei fondi di cassa disponibili attraverso il Tesoriere, il quale deve prendere nota dell'impegno di spesa assunto e defalcare dalle disponibilità liquide l'importo impegnato e non ancora pagato.

Il Consiglio provvede inoltre, alla nomina di incaricati (che risponderanno direttamente al Consiglio) per le varie branche di specialità delle attività svolte dall'Associazione. Detti incarichi vengono scelti in base alla loro conoscenza tecnica dei diversi settori interessati.

Il Consiglio Direttivo decade:

- in base al presente Statuto, alla naturale scadenza del mandato ricevuto;
- prima della scadenza di cui sopra, qualora si manifestino le seguenti circostanze:
 - dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Consiglio.
 - voto di sfiducia da parte della maggioranza degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.
 - relazione scritta del Collegio dei sindaci revisori su elementi gestionali, colposi o dolosi commessi da componenti del Consiglio ed emersi in sede di verifica dei conti, oppure appurati a seguito di segnalazioni o di associati o di terzi.

I membri del Consiglio Direttivo decadono singolarmente nel caso in cui non partecipino per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso, senza poter giustificare con elementi provati le ragioni di forza maggiore cause delle assenze.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – FUNZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Tutti gli atti del Presidente stipulati in nome e per conto de "Il Palio", devono essere ratificati nella riunione successiva del Consiglio Direttivo, il quale per gli atti e gli affari di straordinaria amministrazione, deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione o dall'esecuzione del provvedimento preso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario cura la verbalizzazione cronologica di tutte le riunioni del Consiglio e delle Assemblee dei soci, nonché di tutti i fatti di rilevante importanza, attinenti all'attività dell'Associazione, che dovessero manifestarsi.

Il Tesoriere amministra il fondo-cassa, cura la gestione di eventuali beni mobili o immobili, conserva le quietanze, fatture e ricevute di pagamento effettuate a terzi dietro preventiva autorizzazione del Presidente, tiene aggiornato l'elenco dei soci e segue, con particolare cura, l'andamento del tesseramento, segnalando al Presidente eventuali anomalie che dovessero, a suo giudizio, manifestarsi in tale circostanza.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, composto da tre membri, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

In particolare, tra i compiti dei Sindaci Revisori si comprendono:

- l'accertamento, in date non prefissate, della concordanza del numerario esistente in cassa con le risultanze contabili, e verifica dell'esistenza dei giustificativi di spesa vistati dal Presidente a fronte di tutti i pagamenti eseguiti;



- l'esame analitico del Bilancio Consultivo dell'esercizio trascorso e controllo dell'adeguatezza del Bilancio di Previsione delle spese dell'esercizio in corso;
- la verifica della morosità nel tesseramento.

Di ciascun accertamento, esame, controllo e verifica effettuati, il Collegio dei Sindaci deve redigere apposita relazione al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale ne parteciperà il contenuto all'Assemblea dei Soci, in occasione della futura prima convocazione,

Il Collegio dei Sindaci Revisori viene eletto durante la stessa Assemblea che elegge l'Organo di Amministrazione e decade in contemporanea allo stesso. I suoi membri sono rieleggibili.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO



L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro motivata richiesta scritta e concordando con uno o più componenti l'Organo di Amministrazione il momento più opportuno per tutti i partecipanti all'esame.

ART. 17 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo



o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 21 – NORMA TRANSITORIA

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Approvato dall'Assemblea degli Associati del 21 giugno 2019